



CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED
AGRICOLTURA DI PARMA

REGOLAMENTO DELLA CAMERA ARBITRALE
DI PARMA

IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2005

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI
PARMA
CAMERA ARBITRALE
Via Verdi 2 – 43100 Parma
Segreteria: tel. 0521.210256/269 - fax 0521.282168
e-mail<camera.arbitrale@pr.camcom.it>sito internet: www.pr.camcom.it

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
CAMERA ARBITRALE

INDICE

<u>PREAMBOLO</u>	Pag.	4
1. Camera Arbitrale di Parma		4
2. Consiglio Arbitrale		4
3. Segreteria della Camera Arbitrale		4
4. Collegio Arbitrale		4
5. Regolamento Arbitrale		5
6. Accordo Arbitrale		5
7. Mancanza di Accordo Arbitrale ed Istanza per la Richiesta di Sottoscrizione di Compromesso		5
8. Contestazioni sull'Esistenza o sulla Validità dell'Accordo Arbitrale		5
9. Contestazioni sull'Applicabilità del Regolamento Arbitrale		5
<u>TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI</u>	Pag.	5
Art. 1 - Applicazione del Regolamento Arbitrale		5
Art. 2 - Norme Applicabili al Procedimento		6
Art. 3 - Norme Applicabili al Merito della Controversia		6
Art. 4 - Sede dell'Arbitrato		6
Art. 5 - Lingua dell'Arbitrato		6
Art. 6 - Deposito e Trasmissione degli Atti		6
Art. 7 - Termini		7
Art. 8 - Riservatezza		7
Art. 9 - Arbitrati Rituali ed Irrituali, ed Arbitrati nella c.d. Materia Societaria		7
Art. 10 - Custodia del Fascicolo d'Ufficio e Restituzione degli Atti Depositati		7
Art. 11 - Regola Finale		8
<u>TITOLO II – IL COLLEGIO ARBITRALE</u>	Pag.	8
Art. 12 - Numero degli Arbitri		8
Art. 13 - Nomina degli Arbitri		8
Art. 14 - Nomina degli Arbitri nell'Arbitrato con Pluralità di Parti		8
Art. 15 - Incompatibilità		9
Art. 16 - Accettazione degli Arbitri		9
Art. 17 - Dichiarazione di Indipendenza e Conferma degli Arbitri		9
Art. 18 - Ricusazione degli Arbitri		9
Art. 19 - Sostituzione degli Arbitri		9
Art. 20 - Incompetenza ed Irregolare Formazione del Collegio Arbitrale		10
<u>TITOLO III – INSTAURAZIONE DEL PROCEDIMENTO</u>	Pag.	10
Art. 21 - Domanda di Arbitrato		10
Art. 22 - Memoria di Risposta		11
Art. 23 - Domanda Riconvenzionale del Convenuto e dell'Attore		11
<u>TITOLO IV – IL PROCEDIMENTO ARBITRALE</u>	Pag.	11
Art. 24 - Costituzione del Collegio Arbitrale		11
Art. 25 - Poteri del Collegio Arbitrale		12
Art. 26 - Ordinanze del Collegio Arbitrale		12
Art. 27 - Udienze		12
Art. 28 - Istruzione Probatoria		12
Art. 29 - Consulenza Tecnica		13
Art. 30 - Domande Nuove		13

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
CAMERA ARBITRALE**

Art. 31 - Precisazioni delle Conclusioni	13
Art. 32 - Transazione della Lite e Rinuncia agli Atti del Procedimento Arbitrale	13

TITOLO V – IL LODO ARBITRALE **Pag. 14**

Art. 33 - Deliberazione del Lodo	14
Art. 34 - Forma e Contenuto del Lodo	14
Art. 35 - Deposito e Comunicazione del Lodo	14
Art. 36 - Termine per il Deposito del Lodo Definitivo	14
Art. 37 - Lodo Parziale e Lodo non Definitivo	15
Art. 38 - Correzione del Lodo	15

TITOLO VI – LE SPESE **Pag. 15**

Art. 39 - Valore della Controversia	15
Art. 40 - Spese del Procedimento	15
Art. 41 - Versamenti Anticipati e Saldo Finale	16
Art. 42 - Mancato Pagamento	16

TITOLO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE **Pag. 17**

Art. 43 - Entrata in Vigore del Regolamento	17
--	----

ALLEGATI **Pag. 18**

All. A - Criteri di Determinazione del Valore delle Controversie	18
All. B - Spese Amministrative: Attività comprese ed Attività Escluse	19
All. C - Tariffe del Servizio Arbitrale	20
All. D - Codice Deontologico dell' Arbitro	22

PREAMBOLO

1. CAMERA ARBITRALE DI PARMA.

E' un organo istituito presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura di Parma, che, attraverso il Collegio Arbitrale, amministra i procedimenti di arbitrato, applicando il Regolamento Arbitrale.

Ove le parti ne facciano richiesta, la Camera Arbitrale nomina gli Arbitri in procedimenti non amministrati secondo il Regolamento Arbitrale.

2. CONSIGLIO ARBITRALE.

E' l'organo funzionalmente competente, in via generale, all'applicazione del Regolamento Arbitrale e a decidere su tutte le materie attinenti all'amministrazione dei procedimenti di arbitrato, adottando tutti i necessari provvedimenti.

Il Consiglio Arbitrale è composto da sette consiglieri nominati per un quadriennio dalla Giunta della Camera di Commercio di Parma, al suo interno vengono nominati Presidente e Vice Presidente.

Le sedute del Consiglio Arbitrale sono valide con la presenza della maggioranza dei Componenti, compreso il Presidente, il Consiglio stesso delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Arbitrale:

- a. nomina gli arbitri, e i periti nell'ambito delle procedure amministrative dalla Camera Arbitrale
- b. fissa le regole deontologiche degli arbitri
- c. decide in via definitiva sulle richieste di riconsiliazione degli Arbitri;
- d. provvede all'interpretazione di clausole compromissorie inserite in contratti o di atti di compromesso sottoposti alla Segreteria da operatori economici e utenti in genere;
- e. delibera le spese camerali e gli onorari degli Arbitri anche in caso di transazione;
- f. delibera la decadenza della domanda d'arbitrato nei casi previsti dal Regolamento;

3. SEGRETERIA DELLA CAMERA ARBITRALE.

Svolge le funzioni attribuite dal Regolamento Arbitrale, adottando i relativi provvedimenti. In particolare:

- a. agisce come Segreteria del Consiglio Arbitrale, curando la verbalizzazione delle sue sedute e sottoscrivendone i provvedimenti;
- b. riferisce al Consiglio Arbitrale sullo stato dei procedimenti arbitrali;
- c. comunica i provvedimenti del Consiglio Arbitrale ed i propri provvedimenti alle parti ed al Collegio Arbitrale, nonché ad ogni altro destinatario dei medesimi;
- d. riceve dalle parti e dal Collegio Arbitrale tutti gli atti scritti ed i documenti;
- e. forma e conserva i fascicoli dei procedimenti arbitrali;
- f. compie le comunicazioni richieste dal Consiglio Arbitrale e dal Collegio Arbitrale;
- g. rilascia alle parti, a loro richiesta, copia conforme all'originale degli atti e dei documenti, nonché attestazioni e certificazioni relative al procedimento arbitrale.

La Segreteria Generale svolge le sue funzioni tramite il Segretario e i funzionari addetti.

4. COLLEGIO ARBITRALE.

E' l'organo che perviene alla pronuncia del provvedimento (lodo) che pone fine alla controversia, e può essere composto da un arbitro unico o da un collegio, con un numero dispari di arbitri.

5. REGOLAMENTO ARBITRALE.

E' l'insieme codificato di norme idonee ad amministrare i procedimenti di arbitrato che vengono instaurati per la risoluzione delle controversie deferite per comune volontà delle parti (Accordo Arbitrale) alla Camera Arbitrale.

6. ACCORDO ARBITRALE.

E' il contratto (compromesso), o la clausola contenuta in un contratto (clausola compromissoria) con cui le parti si accordano o si sono accordate per dirimere una controversia, insorta o insorgenda, secondo un Regolamento Arbitrale.

7. MANCANZA DI ACCORDO ARBITRALE ED ISTANZA PER LA RICHIESTA DI SOTTOSCRIZIONE DI COMPROMESSO.

Qualora, in presenza di una lite, una delle parti coinvolte intenda instaurare un procedimento arbitrale amministrato dalla Camera Arbitrale di Parma, e secondo le norme del Regolamento Arbitrale, senza che sia stato stipulato tra le parti il relativo Accordo Arbitrale, questa parte potrà presentare, alla Camera Arbitrale, istanza di richiesta di adesione di controparte, o delle controparti, all'applicazione del Regolamento Arbitrale.

Il deposito dell'istanza comporta il versamento dei diritti di registrazione indicati nella tariffa vigente.

A seguito di tale istanza, il Consiglio Arbitrale, dopo aver esaminato la natura e le questioni inerenti la natura della controversia di cui trattasi, si attiverà per ottenere da tutte le parti la necessaria adesione all'accordo arbitrale, che dovrà comunque essere formalizzato, sempre da tutte le parti, entro un congruo termine.

La Segreteria della Camera Arbitrale informa dell'esito dell'istanza la parte richiedente.

8. CONTESTAZIONI SULL'ESISTENZA O SULLA VALIDITÀ DELL'ACCORDO ARBITRALE.

Se una delle parti sottoscrittrici l'Accordo Arbitrale, o comunque dallo stesso coinvolte propone, alla Camera Arbitrale, prima della costituzione del Collegio Arbitrale, eccezioni circa l'esistenza e/o la validità dell'Accordo Arbitrale, il Consiglio Arbitrale dovrà pronunciarsi in proposito.

Se dette eccezioni vengono proposte o riproposte al Collegio Arbitrale dopo la sua costituzione, questo dovrà pronunciarsi, alla prima udienza, sulla propria competenza.

9. CONTESTAZIONI SULL'APPLICABILITÀ DEL REGOLAMENTO ARBITRALE.

Se una delle parti sottoscrittrici l'Accordo Arbitrale, o comunque dallo stesso coinvolte propone, alla Camera Arbitrale, prima della costituzione del Collegio Arbitrale, eccezione circa l'applicabilità del Regolamento Arbitrale, il Consiglio Arbitrale dovrà dichiarare la procedibilità o improcedibilità dell'arbitrato.

Se detta eccezione viene proposta o riproposta al Collegio Arbitrale dopo la sua costituzione, spetterà a questo decidere in proposito.

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1- APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO ARBITRALE.

1. Il Regolamento Arbitrale è applicato se la Convenzione Arbitrale o altra Convenzione tra le parti ne prevede l'applicazione. Se la Convenzione fa rinvio alla Camera Arbitrale di Parma o alla Camera di Commercio di Parma, tale rinvio è interpretato come previsione di applicazione del Regolamento.

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
CAMERA ARBITRALE

2. Il Regolamento Arbitrale è altresì applicato in caso di esito positivo dell'istanza di cui al precedente numero 7 del Preambolo.

ART. 2 – NORME APPLICABILI AL PROCEDIMENTO.

1. Il procedimento arbitrale è amministrato dal Regolamento Arbitrale, in subordine dalle regole fissate di comune accordo dalle parti, in ulteriore subordine dalle regole fissate dal Collegio Arbitrale.
2. In ogni caso, è fatta salva l'applicazione delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile, applicabili al procedimento arbitrale.
3. In ogni caso, deve essere attuato il principio del contraddittorio, della parità di trattamento delle parti e consentito il diritto di difesa di tutti i partecipanti all'arbitrato.

ART. 3 – NORME APPLICABILI AL MERITO DELLA CONTROVERSIA.

1. Il Collegio Arbitrale decide il merito della controversia secondo diritto se le parti non hanno espressamente previsto che decida secondo equità.
2. Il Collegio Arbitrale decide secondo le norme scelte dalle parti nella convenzione arbitrale o successivamente, sino alla costituzione del Collegio Arbitrale.
3. In difetto della concorde indicazione prevista dal comma 2, il Collegio Arbitrale sceglie le norme con cui il rapporto giuridico dedotto è più strettamente collegato.
4. In ogni caso, il Collegio Arbitrale tiene conto degli usi del commercio.

ART. 4 – SEDE DELL'ARBITRATO.

1. La sede dell'arbitrato è Parma, presso la Camera Arbitrale, salvo contraria concorde volontà delle parti.
2. Il Collegio Arbitrale può prevedere che le udienze o agli altri atti del procedimento si svolgano in luogo diverso dalla sede.
3. Il Consiglio Arbitrale può, se richiesto, intervenire per la risoluzione di particolari questioni inerenti la sede dell'arbitrato.

ART. 5 – LINGUA DELL'ARBITRATO.

1. La lingua dell'arbitrato è l'italiano.
2. Il Collegio Arbitrale può autorizzare la produzione di documenti redatti in una lingua diversa all'italiano, disponendo che i documenti siano accompagnati da una traduzione nella lingua dell'arbitrato.
3. Nel caso in cui la lingua dell'arbitrato dovesse necessariamente essere una lingua straniera, il Consiglio Arbitrale assumerà i provvedimenti necessari ed idonei al caso, anche conformemente al disposto di cui al successivo art. 11.

ART. 6 – DEPOSITO E TRASMISSIONE DEGLI ATTI.

1. Le parti devono depositare gli atti presso la Segreteria in un originale per la Camera Arbitrale, oltre un originale per ciascuna altra parte, e tante copie quanti sono gli Arbitri.
2. I documenti devono essere prodotti in fotocopia, in eguale numero degli atti. In caso di contestazione sulla corrispondenza della copia del documento all'originale, la parte interessata alla subita contestazione può fare certificare la copia del documento conforme all'originale dal Segretario, esibendogli l'originale. E' sempre fatto salvo il diritto della parte di richiedere l'esibizione dell'originale.
3. Se le parti non depositano gli atti ed i documenti nel numero di esemplari previsto, la Segreteria provvede alla loro integrazione a spese della parte inadempiente.
4. Se non diversamente stabilito, la Segreteria trasmette alle parti, agli Arbitri, ai consulenti tecnici ed ai terzi gli atti e le comunicazioni loro destinate, impiegando tutti i mezzi che, per

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
CAMERA ARBITRALE

esigenze di rapidità e sicurezza, sono comunemente utilizzati nei rapporti commerciali, purchè consentano la prova del ricevimento della comunicazione.

5. Gli atti ed i documenti possono venire comunicati a mezzo copie, attestate conformi all'originale dal Segretario.
6. La comunicazione di un atto si considera effettuata nel luogo e nel giorno in cui risulta eseguita la consegna al destinatario, nelle forme previste al comma n. 4.
7. Per la comunicazione e la trasmissione della domanda di arbitrato, della memoria di risposta, della memoria di replica inerente domande riconvenzionali e del lodo valgono le norme espressamente previste negli appositi articoli del presente Regolamento Arbitrale.
8. Unitamente alla domanda di arbitrato la parte attrice versa i diritti di registrazione indicati nella tariffa vigente.

ART. 7 – TERMINI.

1. I termini previsti dal Regolamento o fissati dal Consiglio Arbitrale, dalla Segreteria o dal Collegio Arbitrale non sono a pena di decadenza, se la decadenza non è espressamente prevista dal Regolamento o stabilita dal provvedimento che li fissa.
2. Il Consiglio Arbitrale, la Segreteria ed il Collegio Arbitrale possono prorogare, prima della loro scadenza, i termini da essi fissati. I termini fissati a pena di decadenza possono essere prorogati soltanto per gravi motivi ovvero con il consenso di tutte le parti.
3. Per il computo dei termini si richiama l'art. 155 c.p.c.. Ai fini della scadenza dei termini, il sabato è considerato giorno festivo.
4. I termini sono sospesi durante il periodo feriale dal 1° agosto al 15 settembre.

ART. 8 – RISERVATEZZA.

1. Il Consiglio Arbitrale, la Segreteria della Camera Arbitrale, il Collegio Arbitrale ed i Consulenti Tecnici sono tenuti a mantenere riservata ogni notizia o informazione relativa al procedimento.
2. In caso di pubblicazione del lodo, è riconosciuta alle parti la possibilità di richiedere l'applicazione dell'art. 52 D.Lgs. n.196/2003 (Codice della Privacy).

ART. 9 – ARBITRATI RITUALI ED IRRITUALI, ED ARBITRATI NELLA C.D. MATERIA SOCIETARIA.

1. Se l'arbitrato non è espressamente qualificato dalle parti come irrituale nella convenzione arbitrale, esso è rituale.
2. Se l'arbitrato trae origini da clausola compromissoria inserita in atto costitutivo o in statuto di società, o da un compromesso o da una clausola compromissoria vertenti su una delle materie di cui all'art.1 D.Lgs. 17/1/2003 n.5, anche in deroga a quanto eventualmente previsto nella clausola, il Consiglio Arbitrale nomina tutti i componenti del Collegio Arbitrale, designando un arbitro unico qualora lo ritenga opportuno nell'interesse della questione dedotta in controversia e la clausola non richieda obbligatoriamente la designazione di un collegio.

ART. 10 – CUSTODIA DEL FASCICOLO D'UFFICIO E RESTITUZIONE DEGLI ATTI DEPOSITATI.

1. La Segreteria mantiene la custodia del fascicolo d'ufficio fino a tre anni dal deposito del lodo. Ciascuna parte può richiedere per iscritto la restituzione degli atti dalla stessa depositati, entro il termine ultimo di impugnazione del lodo per nullità, di cui all'art. 828 c.p.c..

ART. 11 - REGOLA FINALE.

1. Ogni questione non espressamente prevista dal Regolamento, il Consiglio Arbitrale e gli Arbitri la decideranno ispirandosi alle Disposizioni Generali poste a base del Regolamento stesso, nonché alle norme dettate in materia di arbitrato dal Codice di Procedura Civile, sempre assicurando alle parti il corretto, trasparente e celere svolgimento del procedimento e garantendo il rispetto del principio del contraddittorio ed il diritto di difesa.

TITOLO II
IL COLLEGIO ARBITRALE

ART.12 – NUMERO DEGLI ARBITRI.

1. Il Collegio Arbitrale è composto da un arbitro unico o da un collegio con un numero dispari di arbitri.
2. In assenza di un accordo delle parti sul numero degli arbitri, il Collegio Arbitrale è composto da un arbitro unico. Tuttavia, il Consiglio Arbitrale può deferire la controversia ad un collegio di tre membri, nel caso lo ritenga opportuno per la complessità delle questioni o per il valore della controversia.
3. Se la convenzione arbitrale prevede un Collegio Arbitrale senza indicare il numero dei componenti, il Collegio Arbitrale è composto da tre membri.
4. Se la convenzione arbitrale prevede un numero pari di arbitri, il Collegio Arbitrale è composto dal numero di arbitri dispari immediatamente superiore.

ART.13 – NOMINA DEGLI ARBITRI.

1. Gli arbitri sono nominati secondo le regole stabilite dalle parti nella convenzione arbitrale.
2. Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, l'arbitro unico è nominato dal Consiglio Arbitrale.
3. Se le parti hanno stabilito di nominare l'arbitro unico di comune accordo senza indicare un termine, tale termine viene assegnato dal Consiglio Arbitrale. Se l'accordo tra le parti non viene raggiunto, l'arbitro unico è nominato dal Consiglio Arbitrale.
4. Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, il Collegio Arbitrale è così nominato:
 - a. ciascuna parte, nella domanda di arbitrato e nella memoria di risposta, nomina un arbitro; se la parte non vi provvede, l'arbitro è nominato dal Consiglio Arbitrale.
 - b. Il presidente del Collegio Arbitrale è nominato dal Consiglio Arbitrale a meno che le parti abbiano stabilito che il presidente sia nominato di comune accordo dagli arbitri già nominati dalle stesse. Se gli arbitri non vi provvedono entro il termine indicato dalle parti o, in mancanza, assegnato dal Consiglio Arbitrale, la nomina del presidente viene rimessa al Consiglio Arbitrale.

ART.14 – NOMINA DEGLI ARBITRI NELL'ARBITRATO CON PLURALITÀ DI PARTI.

1. Anche in deroga a quanto previsto nella convenzione arbitrale, se la domanda è proposta da più parti o contro più parti, il Consiglio Arbitrale nomina tutti i componenti del Collegio Arbitrale, designando un arbitro unico qualora lo ritenga opportuno e la convenzione arbitrale non richieda la designazione di un Collegio. Tuttavia, se le parti si raggruppano inizialmente in due sole unità, nominando ciascuna unità un arbitro come se la controversia avesse due sole parti ed accettando che il Collegio Arbitrale sia formato da tre membri, il Consiglio Arbitrale nomina il suo Presidente.

ART.15 – INCOMPATIBILITÀ.

1. Non possono essere nominati arbitri:
 - a. i membri della Camera Arbitrale;
 - b. il segretario;
 - c. i funzionari addetti alla Segreteria;
 - d. gli associati professionisti, i dipendenti e coloro che hanno stabili rapporti di collaborazione professionale con le persone indicate sub a, b, c.

ART.16 – ACCETTAZIONE DEGLI ARBITRI.

1. La Camera Arbitrale comunica agli arbitri la loro nomina. Gli arbitri devono trasmettere alla stessa, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, la dichiarazione di accettazione e la dichiarazione di cui all'articolo successivo.

ART.17 – DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA E CONFERMA DEGLI ARBITRI.

1. Con la dichiarazione di accettazione gli arbitri devono trasmettere la dichiarazione di indipendenza.
2. Nella dichiarazione di indipendenza l'arbitro deve indicare, precisandone periodo e durata :
 - a. qualunque relazione con le parti o con i loro difensori rilevante in relazione alla sua imparzialità e indipendenza;
 - b. qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia;
 - c. qualunque pregiudizio o riserva nei confronti della materia del contendere.
3. Copia della dichiarazione di indipendenza è trasmessa alle parti. Ciascuna parte può comunicare le proprie osservazioni scritte entro dieci giorni dalla ricezione della dichiarazione.
4. Decorso il termine previsto dal comma 3, l'arbitro è confermato nella carica se ha inviato una dichiarazione di indipendenza senza rilievi e se le parti non hanno comunicato osservazioni. In ogni altro caso, sulla conferma si pronuncia il Consiglio Arbitrale.
5. La dichiarazione di indipendenza dovrà essere ripetuta nel corso del procedimento arbitrale fino alla sua conclusione, se si rende necessario per fatti sopravvenuti o su richiesta della Camera Arbitrale

ART. 18 - RICUSAZIONE DEGLI ARBITRI.

1. Ciascuna parte può depositare una istanza motivata di ricusazione degli arbitri per ogni motivo idoneo a porre in dubbio la loro indipendenza ed imparzialità.
2. L'istanza deve essere depositata presso la Segreteria entro dieci giorni dalla ricezione della dichiarazione di indipendenza o dalla conoscenza del motivo di ricusazione.
3. L'istanza è comunicata agli arbitri ed alle parti dalla Segreteria che assegna loro un termine per l'invio di eventuali osservazioni.
4. Sull'istanza di ricusazione decide il Consiglio Arbitrale.

ART. 19 - SOSTITUZIONE DEGLI ARBITRI.

1. L'arbitro è sostituito con la nomina di un nuovo arbitro nelle seguenti ipotesi:
 - a. l'arbitro non accetta l'incarico o vi rinuncia dopo aver accettato;
 - b. l'arbitro non è confermato;
 - c. il Consiglio Arbitrale accoglie l'istanza di ricusazione proposta nei confronti dell'arbitro;
 - d. il Consiglio Arbitrale rimuove l'arbitro per la violazione dei doveri imposti dal Regolamento al Collegio Arbitrale o per altro grave motivo;
 - e. l'arbitro muore ovvero non è più in grado di adempiere al proprio ufficio per infermità o per altro grave motivo.

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
CAMERA ARBITRALE

2. La Segreteria può sospendere il procedimento per ciascuna delle ipotesi previste dal comma 1.
3. Il nuovo arbitro è nominato dallo stesso soggetto che aveva nominato l'arbitro da sostituire. Se l'arbitro nominato in sostituzione deve a sua volta essere sostituito, il nuovo arbitro è nominato dal Consiglio Arbitrale.
4. Il Consiglio Arbitrale determina l'eventuale compenso spettante all'arbitro sostituito, tenuto conto dell'attività svolta e del motivo della sostituzione.
5. In caso di sostituzione dell'arbitro, il nuovo Collegio Arbitrale può disporre la rinnovazione totale o parziale del procedimento svoltosi fino a quel momento.

ART. 20 - INCOMPETENZA ED IRREGOLARE FORMAZIONE DEL COLLEGIO ARBITRALE.

1. L'eccezione di incompetenza del Collegio Arbitrale deve essere proposta, a pena di decadenza, nel primo atto o nella prima udienza successiva alla domanda cui l'eccezione si riferisce.
2. Se ravvisa nella nomina dei propri membri la violazione di una norma inderogabile applicabile nel procedimento o violazioni delle disposizioni del Regolamento, il Collegio Arbitrale deposita presso la Segreteria un'ordinanza motivata di restituzione degli atti al Consiglio Arbitrale, che equivale a rinuncia all'incarico da parte di tutti i membri del Collegio Arbitrale.

TITOLO III
INSTAURAZIONE DEL PROCEDIMENTO

ART. 21 – DOMANDA DI ARBITRATO.

1. La parte che intende instaurare il procedimento deve presentare alla Camera Arbitrale una domanda di arbitrato sottoscritta dalla stessa e contenente:
 - a. nome, indirizzo delle parti ed eventuale elezione del domicilio;
 - b. l'atto che contiene l'accordo arbitrale, ovvero la clausola arbitrale o il compromesso;
 - c. le eventuali precisazioni sulla natura rituale o irrituale della controversia e sulla pronuncia secondo diritto o equità;
 - d. la descrizione della controversia e la specificazione delle domande con l'indicazione del relativo valore economico;
 - e. le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità, sulla sede dell'arbitrato;
 - f. l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda ed ogni documento che la parte ritenga utile allegare, nonché l'elenco degli stessi;
 - g. la nomina dell'arbitro o le indicazioni utili e necessarie per la sua scelta, e per identificarne il numero;
 - h. la procura conferita al difensore, se questo è stato nominato.
2. La mancata produzione dell'accordo arbitrale indicato alla lettera b. comporterà il rigetto immediato della domanda di arbitrato, stante la mancata possibilità per la Camera Arbitrale di verificare i propri poteri.
3. La Segreteria provvede, entro dieci giorni dalla ricezione, a trasmettere alla controparte la domanda di arbitrato a mezzo di ufficiale giudiziario o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART.22 – MEMORIA DI RISPOSTA.

1. Il convenuto deve depositare presso la Segreteria la memoria di risposta entro trenta giorni dal ricevimento dell'avversaria domanda di arbitrato trasmessa dalla Segreteria. Tale termine può essere prorogato per giustificati motivi.
2. La risposta è sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura e contiene ovvero è accompagnata da:
 - a. nome ed indirizzo del convenuto ed eventuale elezione di domicilio;
 - b. l'esposizione delle ragioni della difesa;
 - c. la nomina dell'arbitro o le indicazioni utili e necessarie per la sua scelta, e per identificarne il numero;
 - d. l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della risposta e ogni documento che la parte ritiene utile allegare, nonché l'elenco degli stessi;
 - e. le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità, sulla sede dell'arbitrato;
 - f. le eventuali precisazioni sulla natura rituale o irrituale della controversia e sulla pronuncia secondo diritto o equità;
 - g. la procura conferita al difensore, se questo è stato nominato.
3. La Segreteria trasmette la memoria di risposta all'attore entro dieci giorni dalla data del deposito. La Segreteria esegue la trasmissione mediante notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario o tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il convenuto può anche trasmettere direttamente la memoria di risposta dell'attore, fermo restando l'obbligo di deposito della memoria stessa presso la Segreteria.
4. Nel caso in cui il convenuto non depositi la memoria di risposta, l'arbitrato prosegue in sua assenza.

ART.23 – DOMANDA RICONVENZIONALE DEL CONVENUTO E DELL'ATTORE.

1. Il convenuto, con la memoria di risposta, può proporre domanda riconvenzionale, indicandone il valore economico.
2. Se il convenuto propone domanda riconvenzionale, l'attore può depositare presso la Segreteria una memoria di replica entro trenta giorni dalla ricezione della memoria di risposta. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria per giustificati motivi.
3. La Segreteria trasmette la memoria di replica dell'attore al convenuto entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito, a mezzo di ufficiale giudiziario o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Se a seguito della domanda riconvenzionale del convenuto, l'attore amplia o modifica la propria domanda, al convenuto, con le modalità e nei termini di cui ai punti precedenti, viene consentito di replicare alla domanda riconvenzionale dell'attore.

TITOLO IV
IL PROCEDIMENTO ARBITRALE

ART. 24 – COSTITUZIONE DEL COLLEGIO ARBITRALE.

1. La Segreteria trasmette agli arbitri gli atti introduttivi, con i documenti allegati, dopo che è stato versato il fondo iniziale.
2. Gli arbitri si costituiscono in Collegio Arbitrale entro trenta giorni dalla data in cui hanno ricevuto gli atti e i documenti trasmessi dalla Segreteria. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria per giustificati motivi.

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
CAMERA ARBITRALE

3. La costituzione del Collegio Arbitrale avviene mediante redazione di un verbale datato e sottoscritto dagli arbitri. Il verbale indica la sede dell'arbitrato e fissa le modalità e i termini relativi alla prosecuzione del procedimento. Da questa data decorre il termine per il deposito del lodo.
4. Se ha luogo la sostituzione di arbitri dopo che il Collegio Arbitrale si è costituito, la Segreteria trasmette ai nuovi arbitri copia degli atti e dei documenti del procedimento. La costituzione del nuovo Collegio Arbitrale ha luogo ai sensi dei commi 2, 3 e 4.

ART. 25 – POTERI DEL COLLEGIO ARBITRALE.

1. In qualunque momento del procedimento, il Collegio Arbitrale può tentare di comporre la controversia tra le parti.
2. Il Collegio Arbitrale può pronunciare tutti i provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che non siano vietati da norme inderogabili applicabili al procedimento.
3. Il Collegio Arbitrale investito di più procedimenti pendenti può disporre la loro riunione, se li ritiene oggettivamente connessi.
4. Se più controversie pendono nel medesimo procedimento, il Collegio Arbitrale può disporre la separazione.
5. Il Collegio Arbitrale può assumere tutti i provvedimenti ritenuti opportuni per regolarizzare o integrare la rappresentanza o l'assistenza delle parti.

ART. 26 – ORDINANZE DEL COLLEGIO ARBITRALE.

1. Salvo quanto previsto per il lodo, il Collegio Arbitrale decide con ordinanza.
2. Le ordinanze sono pronunciate a maggioranza. Non è necessaria la conferenza personale degli arbitri.
3. Le ordinanze devono essere redatte per iscritto e possono essere sottoscritte anche dal solo presidente del Collegio Arbitrale.
4. Le ordinanze del Collegio Arbitrale sono revocabili.
5. Le ordinanze emesse fuori udienza sono comunicate alle parti e agli interessati a cura della Segreteria, con qualsiasi mezzo idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione.

ART. 27 – UDIENZE.

1. Le udienze sono fissate dal Collegio Arbitrale d'intesa con la Segreteria e comunicate alle parti con congruo preavviso.
2. Le parti possono comparire alle udienze personalmente o a mezzo di rappresentanti con i necessari poteri ed essere assistite o rappresentate da difensori muniti di procura.
3. Se una parte è assente all'udienza senza giustificato motivo, il Collegio Arbitrale, verificata la regolarità della convocazione, può procedere all'udienza. Se rileva irregolarità nella convocazione, il Collegio Arbitrale provvede a una nuova convocazione.
4. Le udienze del Collegio Arbitrale sono trasfuse nella redazione di un verbale di cui la Segreteria trasmette copia alle parti. Il Collegio Arbitrale può disporre che la redazione del verbale sia sostituita, anche parzialmente, da registrazione.

ART. 28 – ISTRUZIONE PROBATORIA.

1. Il Collegio Arbitrale può interrogare le parti e assumere d'ufficio o su istanza di parte tutti i mezzi di prova che non siano esclusi da norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.
2. Il Collegio Arbitrale può richiedere che le prove testimoniali siano previamente escusse mediante deposizioni scritte rilasciate dai testi, con facoltà di sentire successivamente i testimoni.

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
CAMERA ARBITRALE

3. Il Collegio Arbitrale valuta liberamente tutte le prove, salvo quelle che hanno efficacia di prova, legale secondo norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.
4. Il Collegio Arbitrale può delegare ad un proprio membro l'assunzione delle prove ammesse.
5. E' onere delle parti interessate assicurare la presenza dei testi nel giorno e nel luogo di udienza. L'assenza del teste, anche se citato, senza un giustificato motivo, consente al Collegio Arbitrale di valutare discrezionalmente l'opportunità di sentirlo ad altra udienza di rinvio.

ART. 29 – CONSULENZA TECNICA.

1. Il Collegio Arbitrale può nominare uno o più consulenti tecnici d'ufficio o delegarne la nomina alla Camera Arbitrale.
2. Il consulente tecnico d'ufficio ha i doveri imposti dal Regolamento e agli arbitri; ad esso si applica la disciplina della ricsuzione prevista per gli arbitri.
3. Il Consulente tecnico d'ufficio deve consentire alle parti di assistere direttamente o tramite i loro difensori alle operazioni di consulenza tecnica.
4. Se sono nominati consulenti tecnici d'ufficio, le parti possono designare dei consulenti tecnici di parte, Le operazioni di consulenza tecnica cui hanno assistito i consulenti tecnici designati dalle parti si considerano eseguite in presenza di queste ultime.

ART. 30 – DOMANDE NUOVE.

1. Il Collegio Arbitrale decide sul merito delle domande nuove proposte dalle parti nel corso del procedimento, in presenza di una delle seguenti condizioni:
 - a. la parte, contro la quale la domanda è proposta, dichiara di accettare il contraddittorio o non propone eccezioni di inammissibilità preliminarmente ad ogni difesa sul merito;
 - b. la nuova domanda è oggettivamente connessa con una di quelle pendenti nel procedimento.
2. In ogni caso, il Collegio Arbitrale consente di rispondere per iscritto alle domande nuove.

ART. 31 – PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI.

1. Quando ritiene il procedimento maturo per la pronuncia del lodo definitivo, il Collegio Arbitrale dichiara la chiusura dell'istruzione e invita le parti a precisare le conclusioni.
2. Se lo ritiene opportuno o se una parte lo richiede, il Collegio Arbitrale fissa un termine per il deposito di memorie conclusionali. Il Collegio Arbitrale può, inoltre, fissare ulteriori termini per memorie di replica e un'udienza di discussione finale.
3. Dopo l'invito del Collegio Arbitrale a precisare le conclusioni, le parti non possono proporre nuove domande, compiere nuove allegazioni, produrre nuovi documenti o proporre nuove istanze istruttorie.
4. I commi precedenti si applicano anche nell'ipotesi in cui il Collegio Arbitrale ritenga di pronunciare lodo parziale, limitatamente alla controversia oggetto di tale lodo.

ART. 32 – TRANSAZIONE DELLA LITE E RINUNCIA AGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE.

1. Le parti o i loro difensori comunicano alla Segreteria la rinuncia agli atti a seguito di transazione o di altro motivo, esonerando il Collegio Arbitrale, se già costituito, dall'obbligo di pronunciare il lodo.
2. La rinuncia agli atti è un atto sottoscritto da tutte le parti ed indirizzato al Collegio Arbitrale che deve contenere la esplicita dichiarazione di tutte le parti costituite di voler rinunciare al giudizio dinnanzi al Collegio Arbitrale, espressamente affermando di esonerare il Collegio Arbitrale dalla pronuncia del lodo su tutti i quesiti proposti.

3. Se la rinuncia riguarda solo alcuni quesiti, il procedimento arbitrale procederà soltanto per la pronuncia del lodo sui quesiti non rinunciati.

TITOLO V **IL LODO ARBITRALE**

ART. 33 – DELIBERAZIONE DEL LODO.

1. Il lodo è deliberato dal Collegio Arbitrale a maggioranza di voti. La Conferenza personale degli arbitri è necessaria solo se le norme applicabili al procedimento lo impongono o lo prevedono.

ART. 34 – FORMA E CONTENUTO DEL LODO.

1. Il lodo è redatto per iscritto e contiene:
 - a. l'indicazione delle parti e dei loro difensori;
 - b. l'indicazione della convenzione arbitrale;
 - c. l'indicazione della natura "rituale" o "irrituale" del lodo;
 - d. l'indicazione della sede dell'arbitrato;
 - e. l'indicazione delle domande proposte dalle parti;
 - f. l'esposizione dei motivi della decisione;
 - g. il dispositivo;
 - h. la decisione sulle spese del procedimento, con riferimento alla liquidazione compiuta dal Consiglio Arbitrale, e sulle spese di difesa sostenute dalle parti;
 - i. la data, il luogo e le modalità della deliberazione.
2. Il lodo è sottoscritto da tutti i membri del Collegio Arbitrale o dalla maggioranza di essi. In tale ultimo caso, il lodo deve dare atto dell'impedimento o del rifiuto degli arbitri che non sottoscrivono.
3. Di ogni sottoscrizione devono essere indicati il luogo e la data. Le sottoscrizioni possono avvenire in luoghi e tempi diversi.
4. La Segreteria segnala al Collegio Arbitrale, che richieda l'esame di una bozza del lodo prima della sua sottoscrizione, l'eventuale mancanza dei requisiti formali richiesti da questo articolo.

ART. 35 - DEPOSITO E COMUNICAZIONE DEL LODO.

1. Il Collegio Arbitrale deposita il lodo presso la Segreteria della Camera Arbitrale in tanti originali quante sono le parti più uno.
2. La Segreteria trasmette ad ogni parte un originale del lodo entro dieci giorni dalla data del deposito, inviandolo con raccomandata avviso di ricevimento all'indirizzo della parte, mentre una copia certificata conforme all'originale viene inviata nel domicilio eletto.

ART. 36 – TERMINE PER IL DEPOSITO DEL LODO DEFINITIVO.

1. Il Collegio Arbitrale deve depositare presso la Segreteria Generale il lodo definitivo entro sei mesi dalla sua costituzione, ponendo fine al procedimento.
2. Il termine previsto dal comma 1 può essere prorogato dal Consiglio Arbitrale, quando vi sia il consenso delle parti, quando ricorrono giusti motivi.
3. Il termine previsto dal comma 1 è sospeso dal Collegio Arbitrale oltre che nei casi espressamente previsti dal Regolamento, in presenza di altro giustificato motivo.

ART. 37 – LODO PARZIALE E LODO NON DEFINITIVO.

1. Il Collegio Arbitrale può pronunciare un lodo parziale quando definisce solo una o alcune delle controversie cumulate nel procedimento.
2. Il Collegio Arbitrale può pronunciare lodo non definitivo per risolvere una o più questioni pregiudiziali, processuali o di merito o in ogni altra ipotesi consentita dalle norme applicabili al procedimento.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 il Collegio Arbitrale dispone la prosecuzione del procedimento.
4. Il lodo parziale e il lodo non definitivo non modificano il termine di deposito del lodo definitivo, fatta salva la facoltà di richiedere proroga alla Camera Arbitrale.
5. Al lodo parziale e al lodo non definitivo si applicano le disposizioni del Regolamento sul lodo. Il lodo non definitivo non contiene la decisione sulle spese di procedimento e sulle spese di difesa.

ART. 38 – CORREZIONE DEL LODO.

1. Il lodo è soggetto a correzione nei casi e nei termini previsti dalle norme applicabili al procedimento.
2. L'istanza di correzione deve essere depositata presso la Segreteria che la trasmette al Collegio Arbitrale. Il Collegio Arbitrale decide con ordinanza, sentite le parti, entro un mese dal ricevimento dell'istanza di correzione.

TITOLO VI
LE SPESE

ART. 39 – VALORE DELLA CONTROVERSIA.

1. Il valore della controversia, ai fini della definizione delle spese di procedimento, è dato dalla somma delle domande presentate da tutte le parti.
2. La Segreteria determina il valore della controversia sulla base degli atti introduttivi e sulla base delle ulteriori indicazioni delle parti e del Collegio Arbitrale. I criteri utilizzati per la determinazione del valore della controversia sono indicati nell'Allegato A del Regolamento.
3. In ogni fase del procedimento la Segreteria può suddividere il valore della controversia in relazione alle domande di ciascuna parte e richiedere a ciascuna parte gli importi correlati a tali domande.

ART. 40 – SPESE DEL PROCEDIMENTO.

1. La liquidazione finale delle spese del procedimento è disposta dal Consiglio Arbitrale, prima del deposito del lodo.
2. Il provvedimento di liquidazione disposto dal Consiglio Arbitrale è comunicato al Collegio Arbitrale, che lo menziona nella decisione sulle spese contenuta nel lodo. La liquidazione disposta dal Consiglio Arbitrale non pregiudica la decisione del Collegio Arbitrale in ordine alla ripartizione dell'onere delle spese tra le parti.
3. Se il procedimento si conclude prima della costituzione del Collegio Arbitrale, la liquidazione delle spese di procedimento è disposta dalla Segreteria.
4. Le spese di procedimento sono composte dalle seguenti voci:
 - a. spese di avvio;
 - b. spese amministrative;
 - c. onorari arbitrali;
 - d. onorari dei consulenti tecnici d'ufficio;
 - e. rimborsi spese degli arbitri;
 - f. rimborsi spese dei consulenti tecnici d'ufficio.

5. Le spese di avvio devono essere corrisposte dalla parte attrice unitamente alla presentazione della domanda, la convenuta unitamente alla propria risposta;
6. Le spese amministrative sono determinate in base al valore della controversia, secondo le Tariffe allegate al Regolamento. Possono essere determinate tariffe inferiori a quelle previste nei casi di conclusione anticipata del procedimento. Le attività incluse e quelle escluse dalle spese amministrative sono indicate nell'Allegato B del Regolamento.
7. Gli onorari del Collegio Arbitrale sono determinati in base al valore della controversia, secondo le Tariffe allegate al Regolamento. Nella determinazione degli onorari del Collegio Arbitrale il Consiglio Arbitrale tiene conto dell'attività svolta, della complessità della controversia, della rapidità del procedimento e di ogni altra circostanza. Possono essere determinati onorari differenziati per i singoli membri del Collegio Arbitrale. Possono essere determinati onorari inferiori al minimo delle Tariffe in casi di conclusione anticipata del procedimento e superiori al massimo in casi straordinari.
8. Gli onorari dei consulenti d'ufficio sono determinati con equo apprezzamento, tenendo conto della tariffa professionale, della tariffa giudiziale e di ogni altra circostanza.
9. I rimborsi spese degli arbitri e dei consulenti tecnici d'ufficio devono essere comprovati dai relativi documenti di spesa. In difetto di loro esibizione, si considerano assorbiti dai relativi onorari.

ART. 41 – VERSAMENTI ANTICIPATI E SALDO FINALE.

1. Dopo il deposito della domanda di arbitrato e della memoria di risposta, la Segreteria richiede alle parti un fondo iniziale e fissa il termine per i relativi versamenti.
2. La Segreteria può richiedere alle parti successive integrazioni del fondo iniziale in relazione all'attività svolta ovvero in caso di variazione del valore della controversia e fissa il termine per i versamenti.
3. La Segreteria richiede il saldo delle spese di procedimento a seguito della liquidazione finale disposta dal Consiglio Arbitrale e prima del deposito del lodo, fissando il termine per i versamenti.
4. Gli importi previsti dai commi 1, 2 e 3 sono richiesti a tutte le parti in eguale misura se la Segreteria definisce un unico valore di controversia, calcolato sommando le domande di tutte le parti ovvero sono richiesti a ciascuna parte in quote differenti in ragione del valore delle rispettive domande.
5. Ai fini della richiesta dei versamenti, la Segreteria può considerare più parti come una sola, tenuto conto delle modalità di composizione del Collegio Arbitrale o della omogeneità degli interessi delle parti.

ART. 42 – MANCATO PAGAMENTO.

1. Se una parte versa l'importo richiesto, la Segreteria può richiederlo all'altra parte e fissare un termine per il pagamento ovvero può, se non lo abbia già stabilito in precedenza, suddividere il valore della controversia e richiedere a ciascuna parte un importo correlato al valore delle rispettive domande, fissando un termine per il pagamento.
2. In ogni caso di mancato pagamento entro il termine fissato, la Segreteria può sospendere il procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento. La sospensione è revocata dalla Segreteria, verificato l'adempimento.
3. Decorsi due mesi dalla comunicazione del provvedimento di sospensione previsto dal comma 2 senza che il versamento sia eseguito dalle parti, la Segreteria può dichiarare l'estinzione del procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 43 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.

1. Le norme del presente Regolamento Arbitrale entrano in vigore dal 1° luglio 2005 e si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti instaurati.
2. Il Consiglio Arbitrale può integrare, modificare e sostituire il presente Regolamento, fissando la data a decorrere dalla quale le nuove regole entreranno in vigore.

* * * * *

ALLEGATO “A”

CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA

- 1.** Tutte le domande formulate dalle parti, volte ad una pronuncia dichiarativa, di condanna o costitutiva, concorrono a formare il valore della controversia.
- 2.** Se la parte formula domande in via principale e in via subordinata, viene considerata, ai fini del valore della controversia, la sola domanda in via principale.
- 3.** Se la quantificazione del credito oggetto della domanda o dell’eccezione di compensazione richiede la preliminare valutazione di più pretese prospettate dalla parte in via alternativa e non in via subordinata tra di loro, il valore della controversia è determinato dalla somma dei valori di tali pretese.
- 4.** Se la parte chiede l’accertamento di un credito con conseguente pronuncia dichiarativa, di condanna o costitutiva in relazione ad una sola parte di esso, il valore della domanda è determinato dall’intero ammontare del credito oggetto di accertamento.
- 5.** Il valore del credito eccedito in compensazione non viene calcolato se è inferiore o uguale al valore del credito azionato dalla controparte. Se è superiore, si calcola la sola eccedenza.
- 6.** Se una parte, in sede di precisazione delle conclusioni, modifica il valore delle domande precedentemente formulate, si calcola il valore delle domande in relazione alle quali il Collegio Arbitrale ha svolto le attività di accertamento.
- 7.** Se il valore della controversia non è determinato né determinabile, la Camera Arbitrale lo stabilisce con equo apprezzamento.
- 8.** La Camera Arbitrale può determinare il valore della controversia secondo parametri diversi da quelli previsti dai commi precedenti, se la loro applicazione appare manifestamente iniqua.

ALLEGATO “B”

SPESE AMMINISTRATIVE: ATTIVITÀ COMPRESSE ED ATTIVITÀ ESCLUSE

- 1) Sono comprese nelle spese amministrative indicate nelle Tariffe le seguenti attività:
 - a) Gestione ed amministrazione dei procedimenti come definito nel Preambolo del Regolamento;
 - b) Ricevimento e trasmissione degli atti;
 - c) Controllo di regolarità formale degli atti;
 - d) Convocazione e ospitalità delle udienze nei propri locali;
 - e) Presenza del personale nelle udienze e verbalizzazione delle udienze.

- 2) Sono escluse dalle spese amministrative e costituiscono voci di pagamento specifico, qualora richieste, le seguenti attività o servizi:
 - a) Fotocopie di atti e documenti depositati dalle parti in un numero di copie insufficiente;
 - b) Regolarizzazione dell'imposta di bollo sugli atti (apposizione marche);
 - c) Registrazione delle udienze e trascrizione dei relativi nastri;
 - d) Servizi di interpretariato;
 - e) Videoconferenza.

ALLEGATO “C”

TARIFFE DEL SERVIZIO ARBITRALE

SPESE DI AVVIO: Euro 60,00 (IVA inclusa)

SPESE AMMINISTRATIVE				
Valore della lite	Ammontare delle spese amministrative			
Fino a 10.000 euro	€207			
Da € 10.001 a €25.000	€310			
Da € 25.001 a € 50.000	€414			
Da € 50.001 a € 100.000	€516			
Da € 100.001 a € 250.000	€775			
Da € 250.001 a € 500.000	€1.032			
Da € 500.001 a € 2.500.000	€1.550			
Da € 2.500.000 a €10.000.000	€2.065			
Oltre 10.000.000 di euro	€2.065 + 0,1% sull'eccedenza di 10.000.000 euro			
ONORARI ARBITRALI				
Valore della lite	Arbitro unico		Collegio arbitrale	
	minimo	massimo	minimo	massimo
Fino a 10.000 euro		€155		€520
Da € 10.001 a €25.000	€520	€1.240	€1.550	€3.100
Da € 25.001 a € 50.000	€1.240	€2.100	€3.100	€5.200
Da € 50.001 a € 100.000	€2.100	€3.620	€5.200	€9.300
Da € 100.001 a €250.000	€3.620	€6.200	€9.300	€18.100
Da € 250.001 a € 500.000	€6.200	€18.100	€15.500	€41.400
Da € 500.001 a € 2.500.000	€10.350	€36.200	€25.850	€87.800
Da € 2.500.000 a €10.000.000	€13.000	€62.000	€33.600	€118.800
Da € 10.000.001 a €25.000.000	€20.600	€62.000	€46.500	€118.800
Oltre 25.000.000 euro	€20.600	€62.000	€46.500	€118.800
	+ 0,5% sull'eccedenza di 25.000.000 euro		+ 1% sull'eccedenza di 25.000.000 euro	

Note al Tariffario

Le spese di avvio devono essere corrisposte da ciascuna delle parti.

Gli altri costi indicati sono invece complessivi e vengono, quindi, suddivisi tra le parti e vanno considerati al netto di oneri, tasse e contributi.

Gli onorari dell'arbitro sono determinati dal Consiglio Arbitrale, con riferimento alle Tariffe, in base al valore economico della lite, tenendo conto della complessità della controversia, della rapidità della procedura e del lavoro svolto dall'arbitro.

In caso di conclusione anticipata del procedimento il Consiglio Arbitrale può determinare onorari inferiori al minimo e superiori al massimo in casi straordinari.

In caso di Collegio Arbitrale il Consiglio Arbitrale può stabilire onorari differenziati per i componenti del Collegio Arbitrale, in particolare per il Presidente rispetto agli altri membri.

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
CAMERA ARBITRALE**

Sono altresì determinati dal Consiglio Arbitrale i rimborsi spese eventualmente dovuti all'arbitro, nonché l'onorario (e i rimborsi spese) dell'eventuale consulente tecnico d'ufficio. Gli obblighi economici derivanti dall'arbitrato sono disciplinati dal TITOLO VI LE SPESE del Regolamento della Camera Arbitrale.

ALLEGATO “D”

CODICE DEONTOLOGICO DELL'ARBITRO

ART. 1 - ACCETTAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO

1. Colui che accetta la nomina ad arbitro in un arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale di Parma, sia egli nominato dalla parte, dagli altri arbitri, dalla Camera Arbitrale o da altro soggetto, si impegna a svolgere l'incarico secondo il Regolamento della Camera Arbitrale e secondo il presente Codice Deontologico.

2. Il Codice Deontologico si applica anche al consulente tecnico d'ufficio nominato nei procedimenti arbitrali amministrati dalla Camera Arbitrale.

ART. 2 - ARBITRO NOMINATO DALLA PARTE

L'arbitro nominato dalla parte, che deve rispettare, in ogni fase del procedimento, tutti i doveri imposti dal presente Codice Deontologico, può sentire la parte o il suo difensore in occasione della nomina del presidente del Collegio Arbitrale, qualora sia stato incaricato di provvedervi. Le indicazioni fornite dalla parte non sono vincolanti per l'arbitro.

ART. 3 - COMPETENZA

L'arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter svolgere il proprio incarico con la competenza richiesta dalla sua funzione giudicante e dalla materia oggetto della controversia.

ART. 4 - DISPONIBILITÀ

L'arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter dedicare all'arbitrato il tempo e l'attenzione necessari, al fine di svolgere e concludere l'incarico nel modo più sollecito possibile.

ART. 5 – IMPARZIALITÀ

L'arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter svolgere il proprio incarico con la indispensabile imparzialità insita nella funzione giudicante che si appresta a svolgere nell'interesse di tutte le parti, salvaguardando il proprio ruolo da qualunque pressione esterna, diretta o indiretta.

ART. 6 – INDIPENDENZA

L'arbitro, quando accetta, deve oggettivamente essere in una situazione di assoluta indipendenza. Egli deve rimanere indipendente in ogni fase del procedimento ed anche dopo il deposito del lodo, per il periodo di eventuale impugnazione dello stesso.

ART. 7 - DICHIARAZIONE DI IMPARZIALITÀ E INDIPENDENZA

1. Per garantire la sua imparzialità ed indipendenza, l'arbitro, quando accetta, deve rilasciare la dichiarazione scritta prevista dal Regolamento della Camera Arbitrale.

2. Qualunque dubbio in merito alla opportunità di dichiarare o meno un fatto, una circostanza o un rapporto deve essere risolto a favore della dichiarazione.

3. Il successivo accertamento di fatti, circostanze o rapporti che avrebbero dovuto essere dichiarati può essere valutato dalla Camera Arbitrale come causa di sostituzione dell'arbitro, anche d'ufficio, nel corso del procedimento e di non conferma in un nuovo procedimento.

ART. 8 - SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

L'arbitro deve favorire un completo e rapido svolgimento del procedimento. In particolare, deve stabilire i tempi e i modi delle udienze così da consentire la partecipazione delle parti su un piano di totale parità e di assoluto rispetto del principio del contraddittorio.

ART. 9 - COMUNICAZIONI UNILATERALI

L'arbitro deve evitare, in qualunque fase del procedimento, ogni comunicazione unilaterale con qualunque parte o i suoi difensori, senza darne immediata notizia alla Camera Arbitrale perché lo comunichi alle altre parti e agli altri arbitri.

ART. 10 – TRANSAZIONE

L'arbitro può sempre suggerire alle parti l'opportunità di una transazione o di una conciliazione della controversia ma non può influenzare la loro determinazione, facendo intendere di avere già raggiunto un giudizio sull'esito del procedimento.

ART. 11 - DELIBERAZIONE DEL LODO

L'arbitro deve evitare qualunque atteggiamento ostruzionistico o non collaborativo, garantendo una pronta partecipazione alla fase di deliberazione del lodo. Rimane impregiudicata la sua facoltà di non sottoscrivere il lodo, in caso di deliberazione presa a maggioranza del Collegio Arbitrale.

ART. 12 – SPESE

1. L'arbitro non può accettare alcun accordo diretto o indiretto con le parti o i loro difensori in relazione all'onorario e alle spese.
2. L'onorario dell'arbitro è determinato esclusivamente dalla Camera Arbitrale secondo le Tariffe fissate dalla stessa, che si ritengono approvate dall'arbitro quando accetta l'incarico.
3. L'arbitro deve evitare spese superflue che possano far aumentare immotivatamente i costi della procedura.

ART. 13 - VIOLAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO

L'arbitro che non rispetta le norme del presente Codice Deontologico è sostituito, anche d'ufficio, dalla Camera Arbitrale che, a seguito di tale violazione, può anche rifiutarne la conferma in successivi procedimenti.